



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GARAVINI, CUCCA, PATRIARCA, IORI, RAMPI,  
PARENTE, BOLDRINI, TARICCO, ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ASTORRE,  
PITTELLA, COMINCINI, MARGIOTTA e MAGORNO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2018**

Istituzione di una Commissione parlamentare sull’emigrazione  
e la mobilità degli italiani nel mondo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato all'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale sull'emigrazione e la mobilità degli italiani nel mondo, avente il compito di conoscere, approfondire e avanzare proposte sui diversi aspetti della condizione degli italiani all'estero, sui fenomeni di nuova mobilità, riguardanti in particolare i giovani diplomati e laureati, e sui flussi di nuova emigrazione che si sono riaccesi sotto la spinta delle difficoltà occupazionali dell'ultimo decennio e con lo sviluppo della mobilità a livello internazionale.

La consistenza e il peso non solo sociali dell'insediamento storico dell'emigrazione italiana giustificherebbero di per sé l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale. Gli iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono in continua ascesa e hanno ormai superato la soglia dei 5 milioni; il retroterra emigratorio del nostro Paese - circa 60 milioni di oriundi - rappresenta un *unicum* nel panorama mondiale e una straordinaria possibilità di rapporti e di sostegno all'internazionalizzazione, spesso retoricamente evocata, ma mai compiutamente perseguita con interventi sistematici e stabili nel tempo.

Nelle precedenti legislature, vi è stata già qualche proposta in tal senso. La parzialità dei riferimenti contenuti in quelle iniziative e l'accelerazione che in pochi anni hanno avuto alcune dinamiche relative agli italiani all'estero inducono a ridefinire e ad aggiornare le funzioni della Commissione parlamentare, allargando lo spettro degli interventi riguardanti il nostro tradizionale insediamento e aprendo un'inedita visuale sui

fenomeni di «nuova mobilità» e di «nuova emigrazione».

Quello della fruizione dei «diritti» degli italiani residenti all'estero in confronto agli altri residenti in Italia è, infatti, solo uno dei possibili nuclei di riferimento al mondo della nostra emigrazione. Anche se ci si limita agli emigrati partiti nella seconda metà del Novecento, si è ormai al cospetto delle terze generazioni, e quindi di fronte a problematiche qualitativamente diverse rispetto al pur recente passato. Gli italiani espatriati nel corso della seconda grande ondata emigratoria, e ancor più i loro discendenti, sono ormai in larga misura cittadini di altri Paesi verso i quali la lente dell'Unione europea, attraverso la quale si è tradizionalmente guardato alle loro problematiche, solo in parte ha consentito di cogliere le situazioni e le esigenze che oggi si manifestano.

La possibilità di realizzare una rete di rapporti con i discendenti dei nostri emigrati deve tener conto di valenze di natura soprattutto culturale, formativa, professionale e imprenditoriale, rispetto a quelle assistenziali e partecipative del passato. In particolare, diventa decisivo il rapporto con le generazioni d'origine, che, sollecitate dalle pratiche interculturali diffuse nelle realtà in cui svolgono la loro vita, si rivolgono ai luoghi di partenza dei loro ascendenti alla ricerca di radici e di motivi identitari.

Il quadro dei possibili interventi in questa direzione, peraltro, si è notevolmente modificato, non solo per i fattori evolutivi fin qui accennati, ma anche per la forte riduzione delle risorse che le istituzioni centrali e regionali destinano alle cosiddette «politiche emigratorie». Non si può ancora dire, nonostante la ripresa degli ultimi anni, che sia

del tutto scomparso il rischio che in settori strategici, come quelli della lingua e cultura e dell'informazione, oltre che in quello della doverosa solidarietà verso i nostri connazionali in situazioni di bisogno, la presenza dell'Italia possa diventare meno incisiva, con conseguenze critiche che già in un prossimo futuro potrebbe interessare la nostra collocazione globale.

A fronte dell'impellente esigenza di ridefinire le coordinate delle relazioni con la nostra diffusa e rinnovata diaspora, uno strumento specifico e diretto, come l'istituenda Commissione parlamentare, potrebbe essere di grande utilità per dare continuità e concretezza all'impegno delle forze parlamentari in questo settore, per ricercare soluzioni inedite ai problemi aperti, per offrire un riferimento stabile e autorevole alle rappresentanze legittime degli italiani all'estero, quali i Comitati degli italiani residenti all'estero (COMITES) e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

A queste considerazioni, poi, si aggiungono quelle ancor più stringenti derivanti dal progressivo accentuarsi dei movimenti migratori in entrata e in uscita dall'Italia negli ultimi lustri. Il numero degli stranieri residenti in Italia ha eguagliato quello degli italiani residenti all'estero ed è destinato a crescere costantemente, fino a diventare, secondo fondate previsioni, un quinto della popolazione residente. Si susseguono, inoltre, sconvolgenti tragedie di migranti diretti verso il nostro Paese, di fronte alle quali ogni persona dotata di un elementare senso di solidarietà umana non può restare inerte, tanto più ove si tratti di vicende che coinvolgono un popolo di consolidata storia emigratoria come il nostro. È nota, inoltre, la complessità della situazione che si è determinata a livello europeo sul tema dell'accoglienza dei migranti e della gestione delle quote di ingresso. La diversità delle situazioni e delle normative relative ai fenomeni migratori in entrata rispetto a quelli riguar-

danti gli italiani che espatriano, dunque, ha indotto a non estendere le competenze della Commissione parlamentare bicamerale, di cui si chiede l'istituzione, alle complesse e acute problematiche legate all'immigrazione in Italia.

E tuttavia, tornando all'emigrazione degli italiani, anche in questo settore le novità sono rilevanti e richiedono analisi e sensibilità diverse dal passato. Gli italiani coinvolti negli ultimi venti anni in processi di mobilità, che sempre più decisamente assumono il carattere di una vera e propria emigrazione, superano il milione. Spesso questa forma di mobilità di lungo raggio non assume rilevanza anagrafica e tende dunque a sfuggire a valutazioni statistiche. Ciò non suscita grave preoccupazione, qualora si tratti di mobilità internazionale di formazione o di ricerca, frutto di una libera scelta: in questo caso, occorre soltanto stabilire una rete di collegamento che consenta di non perdere i contatti con queste importanti professionalità. Il fatto è che ormai la mobilità interna e internazionale è dettata da ragioni di necessità occupazionale e quindi si conforma ai tempi e ai modi delle concrete opportunità esistenti, che sfuggono in genere a qualsiasi possibilità di condizionamento e controllo. Oltre all'espatrio di figure dotate di un qualificato bagaglio culturale, negli ultimi tempi si sono accentuate le partenze anche di più tradizionali figure sociali, alla ricerca di un qualsiasi lavoro.

Il nostro Paese, insomma, è nel pieno di una transizione che incide su assetti sociali consolidati e tende a proiettare condizionamenti critici sulle sue prospettive di sviluppo. Rispetto a questi fenomeni finora si è fatto troppo poco in termini di conoscenza, di intervento e di elaborazione normativa. L'iniziativa di una Commissione parlamentare bicamerale che si faccia anche osservatorio e luogo di confronto su questi processi sembra rispondere pertanto a un interesse di

natura generale, non ristretto a particolari gruppi sociali.

La Commissione, di cui con l'articolo 1 del presente disegno di legge si richiede l'istituzione, dovrebbe considerare entrambi i versanti migratori di cui si è parlato. Essa dovrà rivolgere la sua attenzione, come è detto nell'articolo 2, alla valutazione dei processi di integrazione degli italiani residenti all'estero nei Paesi di rispettivo insediamento, al perfezionamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini italiani alla vita democratica del nostro Paese e alla valutazione quantitativa e qualitativa dei nuovi flussi in uscita dall'Italia.

Nelle sue attività, la Commissione dovrà privilegiare (articolo 3) lo sviluppo e il coordinamento delle normative nazionali e regionali, con particolare riguardo ad alcune direttrici strategiche, come quelle della lingua e della cultura italiana, dell'informazione, della ricognizione degli imprenditori italiani operanti all'estero e di quelli di origine italiana residenti in Stati stranieri, dei contatti con i parlamentari d'origine italiana presenti nelle assemblee legislative di altri Stati, della promozione di accordi internazionali in materia sociale e tributaria.

L'articolo 4 disciplina la composizione della Commissione, formata di senatori e deputati in numero eguale, della quale faranno parte i parlamentari eletti nella Circonscrizione estero, che per conoscenza dei problemi e rappresentatività possono costituire

un valore aggiunto nel Parlamento nazionale, e altri parlamentari in numero adeguato ad assicurare che la sua composizione rispecchi la proporzione esistente tra i gruppi parlamentari costituiti nelle due Assemblee. La presidenza della Commissione dovrà essere affidata ad un parlamentare di alto profilo politico-istituzionale scelto d'intesa tra il Presidente del Senato e quello della Camera.

L'articolo 5, tra le modalità di funzionamento previste, consente anche la possibilità di audizioni e di ricerca di documentazione presso diversi rami della pubblica amministrazione. L'articolo 6 prescrive la pubblicità delle sedute e l'articolo 7 ammette la possibilità di svolgere missioni all'estero presso le realtà in cui maggiore è la presenza dei nostri connazionali, al fine di acquisire direttamente elementi conoscitivi di rilievo e di sviluppare forme di dialogo istituzionale con gli istituti di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero e con le autorità dei Paesi di residenza.

L'entità delle spese di funzionamento, stabilite dall'articolo 8 e poste a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento, tiene conto delle esigenze di sobrietà dettate dall'attuale momento.

Si confida nella disponibilità di ciascun eletto a dotare il Parlamento di un utile strumento di analisi e di iniziativa in un campo di grande sensibilità sociale, politica e culturale qual è quello delle migrazioni italiane.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione)*

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull'emigrazione e la mobilità degli italiani nel mondo, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e controllo circa gli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero nonché di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani in ambito nazionale e internazionale di cui sono protagonisti i migranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

### Art. 2.

#### *(Finalità)*

1. L'attività della Commissione è volta a verificare il percorso di integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di insediamento e l'assenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti, la parità di godimento dei diritti sociali, civili e politici da parte dei cittadini residenti all'estero rispetto a quelli residenti in Italia, nonché a rilevare la dimensione della ripresa dei flussi di mobilità e di espatrio, soprattutto dalle aree del Mezzogiorno d'Italia, e a individuare le condizioni per realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti.

## Art. 3.

*(Funzioni)*

## 1. La Commissione:

*a)* valuta la coerenza della legislazione esistente con il rispetto e il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani e promuove un aggiornamento e un miglioramento del sistema normativo, anche rappresentando ai Presidenti dei due rami del Parlamento, ai presidenti delle Commissioni interessate e ai gruppi parlamentari le esigenze più dirette e le iniziative opportune per perseguire tale risultato. Un impegno particolare è rivolto a rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e a promuovere la loro partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento;

*b)* adotta iniziative per favorire l'integrazione della legislazione nazionale in tema di migrazioni con quella delle regioni e avanza proposte per il coordinamento delle politiche e delle azioni dei diversi rami delle amministrazioni, centrale, regionale e locale, nei confronti degli emigrati passati e presenti;

*c)* sostiene la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo proponendo indirizzi di coordinamento ai soggetti pubblici e privati che operano nel campo, realizzando periodiche azioni di monitoraggio sulla situazione esistente nelle diverse aree del mondo nelle quali si manifesti un interesse per la nostra cultura, favorendo l'integrazione delle proposte formative italiane nei sistemi scolastici e universitari di altri Paesi;

*d)* persegue il rafforzamento dei *media* di lingua italiana all'estero; vigila sull'adeguatezza dei livelli, delle forme e della qualità dell'informazione rivolta alle comunità italiane all'estero e ai nuovi migranti, anche per consentire un più consapevole sviluppo della partecipazione dei cittadini all'estero

alla vita democratica italiana; sollecita l'attenzione del sistema informativo nazionale sulla condizione e la storia dei nostri emigrati, al fine di sostenere una più diffusa ed efficace «informazione di ritorno»;

e) promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e degli imprenditori di origine italiana e la realizzazione di una banca dati, da utilizzare anche per favorire forme associative tra le imprese;

f) favorisce la promozione integrata del sistema Italia nel mondo, verificando la coerenza e il legame tra le attività di promozione culturale e le norme e le politiche volte all'internazionalizzazione del Paese;

g) dialoga con i parlamentari di origine italiana presenti in altri Paesi allo scopo di comparare le rispettive legislazioni relativamente ai diritti dei migranti, ai loro percorsi di integrazione, alla diffusione della cultura, dei modelli di vita e dei prodotti che gli italiani hanno saputo valorizzare in ogni parte del mondo;

h) promuove accordi e convenzioni internazionali nelle materie di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria che siano di particolare interesse delle comunità italiane all'estero e delle comunità straniere in Italia; sostiene le politiche di cooperazione allo sviluppo con riferimento al contributo che ad esse possano dare gli italiani che lavorano e vivono all'estero.

#### Art. 4.

##### *(Composizione)*

1. La Commissione è composta da un numero doppio di senatori e di deputati rispetto a quello dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero in ciascun ramo del Parlamento. Ne fanno parte di diritto i senatori e i deputati eletti nella circoscrizione Estero. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati nominano gli altri componenti della

Commissione, in numero adeguato ad assicurare che la sua composizione rispecchi la proporzione esistente tra i gruppi parlamentari costituiti nelle due Assemblee.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per le sostituzioni che si rendono necessarie in caso di dimissioni dei componenti, di morte o di cessazione dei medesimi dal mandato parlamentare.

3. Il presidente della Commissione è nominato al di fuori dei componenti della medesima dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

4. La Commissione elegge al suo interno, con voto limitato, due vicepresidenti e due segretari. Di essi, un vicepresidente e un segretario sono scelti tra i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero.

#### Art. 5.

##### *(Funzionamento)*

1. Per la validità della seduta nella quale si procede all'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione stessa; per la validità delle sedute ordinarie è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

2. La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro secondo gli oggetti indicati negli articoli 1 e 2.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Commissione può effettuare audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupa delle questioni attinenti all'emigrazione. La Commissione, tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può chiedere la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla condizione delle comunità italiane all'estero da parte di Stati esteri e organizzazioni internazionali. Il Con-



siglio generale degli italiani all'estero trasmette annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero. La Commissione può chiedere informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero istituiti dalla legge.

4. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sul suo funzionamento e sulle risultanze della sua attività.

5. La Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo nelle materie attribuite alla sua competenza.

#### Art. 6.

##### *(Pubblicità delle sedute)*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

#### Art. 7.

##### *(Missioni)*

1. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, può effettuare, avvalendosi della collaborazione del Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale, missioni negli Stati esteri in cui ravvisi l'esigenza di approfondire l'esame di aspetti relativi alla condizione degli italiani ivi residenti.

#### Art. 8.

##### *(Spese di funzionamento)*

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo massimo di 100.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato

della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



€ 1,00